

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3630 del 23/06/2025
Oggetto	CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO FAUNISTICO VENATORIO COMUNE: MOLINELLA CORSO D'ACQUA: SCOLO SESTO BASSO TITOLARE: LE TENUTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - AFV ORSONA CODICE PRATICA N. BO025T0001
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3775 del 23/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO FAUNISTICO VENATORIO

COMUNE: MOLINELLA

CORSO D'ACQUA: SCOLO SESTO BASSO

TITOLARE: LE TENUTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - AFV ORSONA

CODICE PRATICA N. BO025T0001

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e

disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”;

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2025/1550 del 07/01/2025 pratica n. BO25T0001 presentata da Le Tenute Società Cooperativa Agricola - AFV Orsona con sede legale a Molinella in Via Romagne n.11 C.F.00408440378, nella persona del legale rappresentate pro tempore, con cui viene richiesta la concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso faunistico venatorio censita al Catasto Terreni del Comune di Molinella al Foglio 152 mappale 132 e Foglio 153 mappali 131, 134, 136, 138, 139 lungo il corso d'acqua Scolo Sesto Basso, per una superficie di Ha 0,7733;

Dato atto che in data 18/04/2025 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "uso fini venatori - azienda faunistico venatoria", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno Sistema Regionale delle aree protette Sic-Zps IT4050022 denominata "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.47 in data 26/02/2025 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana acquisita agli atti in data 05/03/2025 con prot. n.PG/2025/42267 che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 11/02/2025 con il prot. n.PG/2025/26449 successivamente sollecitato in data 11/03/2025 con il prot. n.PG/2025/46173 che pertanto si

intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione, alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana acquisita in data 05/03/2025 con prot. n.pg/2025/42267;

Preso atto della valutazione di incidenza del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversita' avente protocollo regionale n.0972577 del 22/09/2023, e trasmesso all'amministrazione procedente dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara, ai sensi della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che le aree incluse nel perimetro dell'AFV siano aree dove l'attività venatoria è già consentita,
- che si rispettino le misure generali del sito e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di euro 75,00=;
- quota parte del canone 2025 fino al 31 dicembre per importo di € **87,65=;**
- deposito cauzionale per un importo di € **250,00=;**

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 20/06/2025 (assunta agli atti al prot.PG/2025/112218 del 20/06/2025);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Le Tenute Società Cooperativa Agricola - AFV Orsona con sede legale a Molinella in Via Romagne n.11 C.F.00408440378, nella persona del legale rappresentate pro tempore, la concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso faunistico venatorio censita al Catasto Terreni del Comune di Molinella al Foglio 152 mappale 132 e Foglio 153 mappali 131, 134, 136, 138, 139 lungo il corso d'acqua Scolo Sesto Basso, per una superficie di Ha 0,7733;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2030** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana acquisita agli atti in data 05/03/2025 con prot. n.PG/2025/42267 che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

5) di stabilire inoltre che ulteriori condizioni d'obbligo inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS **IT4050022 "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella"**, da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella valutazione di incidenza del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna avente protocollo regionale n.0972577 del 22/09/2023, ai sensi della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni;

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile ad "uso fini venatori-azienda faunistico venatoria", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere

regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i. è fissato in **€ 150,25= per l'anno 2025**, di cui è dovuto l'importo di **€ 87,65=** in ragione di 7 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., fissata in **€ 250,00=** corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia a:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,
- Consorzio della Bonifica Renana,
- Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversita',
- Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara,

per gli aspetti di competenza;

14) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Leonardo Palumbo

di firma il titolare dell'incarico
 funzione delegato
 Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Le Tenute Società Cooperativa Agricola - AFV Orsona con sede legale a Molinella in Via Romagne n.11 C.F.00408440378, nella persona del legale rappresentate pro tempore

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Scolo Sesto Basso

Comune: Molinella al Foglio 152 mappale 132 e Foglio 153 mappali 131, 134, 136, 138, 139, per una superficie di Ha 0,7733;

Concessione per: pertinenza idraulica ad uso faunistico venatorio

Pratica n. BO25T0001

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2030** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana acquisita agli atti in data 05/03/2025 con prot. n.PG/2025/42267 che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

- nella valutazione di incidenza del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna avente protocollo regionale n.0972577 del 22/09/2023, inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050022 "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella", che è espressa in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che le aree incluse nel perimetro dell'AFV siano aree dove l'attività venatoria è già consentita,

- che si rispettino le misure generali del sito e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.